



Giovedì 22/11/2012

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2013

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Dal prossimo 1° gennaio 2013, tutte le aziende (anche quelle che occupano meno di 10 lavoratori), dovranno adottare Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell'azienda.

In caso di violazioni sono previste pesanti sanzioni:

- per omessa redazione del DVR - arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell'arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,

- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, - ammenda da € 2.000 a € 4.000

- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione - ammenda da € 1.000 a € 2.000.

La redazione di un DVR in azienda si configura inoltre come obbligo per l'accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

I controlli competono agli ispettori delle ASL ma anche l'ISPESL, l'ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro, ispettori dell'Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza

I controlli specifici sono avviati in modo indipendente ma scattano automaticamente a seguito di una denuncia di infortunio all'INAIL.

Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per le piccole imprese che occupano meno di 10 dipendenti, l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, così come modificata dalla legge n. 101 del 12/07/2012 di conversione del decreto legge



12/05/2012 n. 57 prevede: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi".

Quindi le aziende che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed elaborare il relativo documento (DVR).

Questo "nuovo" DVR andra' a sostituire la precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che con data 31 dicembre 2012 non avra' piu' alcun valore. Tutte le imprese che avevano predisposto l'autocertificazione per la valutazione dei rischi dovranno ora procedere ad una valutazione dei rischi con le nuove procedure standardizzate. Anche chi non ha mai fatto nulla in tal senso potra' regolarizzare la propria posizione effettuando il DVR con le procedure standardizzate. Le attivita' che DEVONO e possono fare il DVR con le procedure standardizzate sono moltissime: attivita' commerciali ed artigianali, uffici, professionisti, studi legali e tecnici, officine carrozzerie e autosaloni, imprese di ogni tipo, ecc.

Sono pero' previste le seguenti limitazioni:

Ditte FINO A 10 DIPENDENTI che NON possono fare il DVR con le procedure standardizzate:

- centrali termoelettriche
- impianti ed installazioni nucleari
- aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni
- aziende industriali a rischio rilevante, come indicato dall'art 2 del dlgs 334 del 1999

Ditte FINO A 50 DIPENDENTI che NON possono fare il DVR con le procedure standardizzate:

- tutte le aziende sopra indicate piu' le aziende in cui si espongono i lavoratori ad atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, rischi chimici o biologici, connessi all'esposizione all'amianto

L'emanazione delle linee guida ha esteso la possibilita' di redazione del DVR con le procedure standardizzate anche alle imprese fino a 50 dipendenti, mentre prima era limitata a solo con quelle di meno di 10 dipendenti, assolvendo cosi' alle molte richieste di semplificazione effettuate dalle associazioni di



categoria.

Il principale vantaggio dell'utilizzo delle procedure standardizzate sono l'economicità e semplicità della stesura, considerato che si può fare in proprio e senza l'intervento di specialisti.

Per favorire nell'assolvimento di questo nuovo obbligo abbiamo pubblicato il NUOVO DVR-ONLINE - Documento di Valutazione dei Rischi secondo le procedure standardizzate.

NUOVO DVR-ONLINE viene fornito su CD autoinstallante e permette la realizzazione del Documento Valutazione dei Rischi secondo le procedure standardizzate, ai sensi dell'art 29 del Dlgs 81/08 e successive modificazioni. Le procedure sono validate dalla Confederazione Nazionale COINAR (COMmercio INdustria ARTigianato) e pertanto conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Utilizzando il NUOVO DVR-ONLINE trarrete il massimo vantaggio perché il sistema applica appieno le procedure standardizzate, evitandovi errori di compilazione e redazione, senza perdite di tempo ed interventi esterni onerosi.

Clicca qui per acquistare il DVR online su CD!

Una volta ricevuto e installato il CD dovrete compilare prima la parte relativa a tutti i dati societari e poi i questionari relativi alla vostra azienda. Tutte le informazioni richieste sono semplici ed elementari e non richiedono particolari conoscenze tecniche o specialistiche. In tutta la compilazione NON è richiesto il collegamento ad Internet.

Al termine della compilazione dovrete passare alla procedura di invio dati (solo in questo momento è necessario che il PC sia collegato ad Internet).

Riceveremo il file dei dati che avete compilato, questi verranno analizzati e verificati e poi validati per la stampa del vostro DVR. Al termine della procedura, circa 2/3 giorni, riceverete il file in PDF per la stampa del Vostro DVR.

Una volta ricevuto e stampato il Vostro DVR, dovrete semplicemente datarlo e firmarlo nei punti indicati.

Clicca qui per acquistare il DVR online su CD!

A questo indirizzo troverai tutta la normativa di riferimento.